

Bruxelles, 30 settembre 2015
(OR. en)

11930/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0164 (NLE)**

**VISA 275
COEST 267**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	11250/15 VISA 244 COEST 236 + ADD1 (COM(2015) 375 final)
Oggetto:	Adozione di una decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare da parte dell'Unione europea in sede al comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti, con riguardo all'adozione del suo regolamento interno

1. Il 31 luglio 2015 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione dell'Unione europea in seno al comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti sulla decisione di adozione del regolamento interno, che figurano rispettivamente nel doc. 11250/15 VISA 244 COEST 236 + ADD 1.
2. In seguito all'esame della proposta effettuato dal Gruppo "Visti" il 2 settembre 2015, il presidente ha concluso che sussisteva un accordo quanto alla trasmissione del testo del progetto di decisione del Consiglio, congiuntamente all'allegato, alla direzione "Qualità della legislazione" per la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, in vista della loro adozione da parte del Consiglio tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni.

3. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen¹; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
4. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen²; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
5. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
6. Il testo del progetto di decisione del Consiglio e del suo allegato (progetto di decisione del comitato misto per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno) sono stati messi a punto dai giuristi-linguisti. Il testo messo a punto figura nel doc. 11770/15 VISA 267 COEST 363.
7. Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a chiedere al Consiglio di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, il progetto di decisione del Consiglio riportato nel doc. 11770/15 VISA 267 COEST 363.

¹ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

² GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.